



# COMUNE DI BELLINO

## PROVINCIA DI CUNEO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37

OGGETTO: ADOZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI CENTRO CULTURALI

L'anno duemilaquindici addì **venti** del mese di **giugno** con inizio seduta alle ore 12,05 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI    ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	GALLIAN Alfredo Marco	VICESINDACO	X	
4	PEYRACHE Paolo	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	/

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Bellino è risultato beneficiario di finanziamenti della Regione Piemonte PSR 2007-2013 mis. 322 Azione B, provvedendo alla riqualificazione di n. 2 borgate alpine, Borgata Celle e Borgata Chiesa;
- l'intervento è stato condotto a conclusione con il coinvolgimento, oltre che dell'ente pubblico, di numerosi privati, che hanno potuto così attivare il recupero di diversi fabbricati;
- il recupero delle borgate costituisce una fondamentale risorsa per la valorizzazione turistica del territorio; basti pensare che si stanno avviando nuove attività imprenditoriali e vi è incremento delle presenze turistiche;
- gli interventi hanno compreso anche la rifunzionalizzazione di fabbricati comunali, che potranno essere utilizzati come centri culturali;
- è necessario adottare specifica disciplina per la concessione in uso di detti impianti, in coerenza con le finalità degli stessi, e con la necessità di assicurare una adeguata promozione culturale e turistica del territorio; in tale contesto, è positivo anche il coinvolgimento dei privati che, ove utilizzino le strutture, dovranno conformarsi alle finalità stesse;

Dato atto che con la bozza di regolamento comunale in oggetto viene perseguita la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- sostenere il sistema culturale e aggregativo locale anche attraverso la messa disposizione di strutture comunali;
- dare attuazione dell'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, operanti nel territorio comunale;
- ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo delle strutture;
- si richiamano inoltre altri aspetti, che caratterizzeranno l'attuazione del regolamento:
- possibilità anche di uso agevolato o gratuito; con l'occasione, si evidenzia anche l'orientamento della Corte dei Conti in merito alla possibilità di utilizzo gratuito del patrimonio comunale per questo tipo di finalità (addirittura con corresponsione di contributi all'Associazione e introito da parte della stessa di tariffe); annota la Corte (Lombardia, 349/2011), che in linea di principio, "non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale"; tutto ciò presuppone l'assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell'Ente l'onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto, previa necessaria verifica che l'utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l'Ente locale è deputato; non solo, ma si ammette che il Comune possa concedere un ulteriore contributo da finalizzare per la promozione e il sostegno delle attività della popolazione e ciò perché tali erogazioni contributive non sembrano in contrasto con il disposto dell'art. 12 della legge della L. n. 241/90, in ordine alla concessione di contributi; vanno ricordate inoltre le delibere Corte Conti Lombardia/429/2010/PAR del 15 aprile 2010 con riferimento al contratto di comodato e, più in generale, le delibere Lombardia, 29/06/2006, n. 9, Lombardia 13/12/2007 n. 59, Lombardia 5/06/2008 n. 39 per l'erogazione di contributi da parte degli enti locali in favore di soggetti privati); dunque, rientra nella sfera della discrezionalità dell'ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio e l'erogazione di contributi, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli

interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo;

possibilità dell'utilizzo in uso anche gratuito; osserva la Corte dei Conti, innanzitutto, che la concessione in uso gratuito di bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile di un Ente locale, va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto privato, anche se la disciplina codicistica del contratto di comodato pone a carico del comodatario le spese per l'utilizzo del bene, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Inquadrata la fattispecie nell'ambito di questo binario, rileva il collegio che, in linea di principio, "non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale". Tutto ciò presuppone l'assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell'Ente l'onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto di comodato, previa necessaria verifica che l'utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l'Ente locale è deputato. È utile evocare, sul punto, una massima storica della Corte dei Conti – lontana nel tempo, ma tuttora valida – a mente della quale "le competenze generali del Comune trovano un limite nelle esigenze di carattere locale e, in particolare, la capacità di intervento sul territorio dell'Ente locale non può estendersi alle materie di competenza di altro Ente pubblico o dello Stato e, ove ciò si verifici, si realizza un documento per l'Ente stesso in quanto l'utilizzo di risorse destinate per bilancio a determinate finalità, in materia difforme dalle previsioni, impedisce il perseguimento dei fini previsti ovvero la realizzazione di economie di esercizio (C. Conti, sez. I, n. 300/1991). Una volta dunque che sia stata riscontrata, da parte dell'Ente, la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali sopra esposti, afferma la Sezione che "la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale o finanziaria è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'Ente locale". Per quanto riguarda poi la compatibilità o no dell'erogazione di un contributo, in siffatte circostanze, con il divieto di sponsorizzazioni sancito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il suddetto parere n. 349/2011/PAR mette in chiaro la pregiudiziale necessità di un "vaglio di natura teleologica", attraverso il quale l'Ente locale abbia cura di identificare con chiarezza la funzione del beneficio da erogare. Secondo il giudice, infatti, "la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.". In definitiva, quindi, la contribuzione dell'Ente locale al soggetto privato deve ritenersi consentita ove risulti finalizzata al sostegno di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, mentre per converso risulta vietata a norma del suddetto art. 6, comma 19, ove l'impiego di risorse si traduca in una forma (anche indiretta) di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Analoghe considerazioni per la concessione (beni indisponibili);

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità,

### **DELIBERA**

1. di proporre al Consiglio comunale il disciplinare per la concessione in uso dei locali comunali, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l'applicazione del disciplinare per le richieste che si riferiscano al periodo dalla data di adozione da parte della Giunta, sotto condizione sospensiva costituita dall'approvazione da parte del Consiglio comunale;
3. di dichiarare, ad unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale  
F.to PAOLO FLESIA CAPORGNO

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 23 GIU, 2015 al 08 LUG, 2015  
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 23 GIU, 2015 MB.



Il Segretario Comunale

---

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 18 LUG, 2015 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 18 LUG, 2015



Il Segretario Comunale

---

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

il 23 GIU, 2015



Il Segretario Comunale

---